



Procedura di consultazione concernente il recepimento e la trasposizione del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 nonché una modifica della legge sull'asilo

(Sviluppo dell'acquis di Schengen)

Rapporto sui risultati

Berna, 26 agosto 2020

Indice

Indice	2
1. In generale	3
1.1. Situazione iniziale	3
1.2. Oggetto della consultazione	4
2. Riassunto dei risultati	6
2.1. Osservazioni preliminari	6
2.2. Misure supplementari	7
2.3. Protezione dei dati	7
2.4. Diritti fondamentali e meccanismo di denuncia.....	7
2.5. Responsabilità di fronte al Parlamento	8
2.6. Ambito dei rimpatri	8
2.7. Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale.....	8
2.8. Poteri esecutivi.....	9
2.9. Ulteriori osservazioni	10
2.10. Modifica della legge sull'asilo	10
3. Questioni relative all'attuazione da parte dei Cantoni	10
4. Elenco dei partecipanti	11

1. In generale

1.1. Situazione iniziale

Nel quadro dell'accordo di associazione a Schengen (AAS)¹ la Svizzera si è impegnata, in linea di massima, a recepire tutti gli sviluppi dell'acquis di Schengen (art. 2 par. 3 e art. 7 AAS). Il recepimento di un nuovo atto avviene nell'ambito di una procedura particolare, comprendente la notifica dello sviluppo da parte degli organi competenti dell'UE e la trasmissione di una nota di risposta da parte della Svizzera.

Il regolamento (UE) 2019/1896² relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (di seguito «regolamento UE») è stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'UE il 13 novembre 2019 e notificato alla Svizzera il 15 novembre 2019 quale sviluppo dell'acquis di Schengen. Esso abroga i regolamenti (UE) 1052/2013 e (UE) 2016/1624. L'approvazione dello scambio di note sul recepimento e sulla trasposizione di questo regolamento compete all'Assemblea federale. Il relativo decreto federale è sottoposto a referendum facoltativo in applicazione dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale³.

Il 13 dicembre 2019 il Consiglio federale ha approvato il recepimento e la trasposizione di questo sviluppo dell'acquis di Schengen, fatto salvo il soddisfacimento dei requisiti costituzionali (art. 7 par. 2 lett. b AAS). Per lo svolgimento della procedura interna di approvazione la Svizzera dispone dunque di un periodo di due anni (compreso un eventuale referendum). Il termine ha iniziato a decorrere con la notifica da parte dell'UE e termina il 15 novembre 2021.

L'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati Schengen ha assunto i suoi compiti il 1° maggio 2005⁴. Dall'inizio della crisi migratoria nel 2015, l'UE ha adottato una serie di misure volte in particolare a rafforzare la protezione delle frontiere esterne Schengen. Tra queste vi è la creazione di una guardia di frontiera e costiera europea⁵, composta dall'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (di seguito «Agenzia»; nota anche come Frontex) e dalle autorità nazionali degli Stati Schengen preposte alla gestione delle frontiere. Il pertinente regolamento (UE) 2016/1624⁶ è entrato in vigore, per l'UE, il 6 ottobre 2016.

Negli ultimi anni si sono verificate alcune difficoltà dato che la messa a disposizione di personale ed equipaggiamento a favore dell'Agenzia da parte degli Stati Schengen avveniva generalmente su base volontaria. Il 12 settembre 2018 la Commissione europea ha quindi presentato un progetto per l'ulteriore sviluppo della guardia di frontiera e costiera europea. Per rendere più efficaci i controlli alle frontiere esterne, i rimpatri delle persone obbligate a tornare nel

¹ Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (RS **0.362.31**).

² Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624, GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.

³ RS **101**

⁴ Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1.

⁵ L'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea è stata rinominata Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, comunemente nota come Agenzia o Frontex.

⁶ Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio, GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1.

proprio Paese di provenienza o d'origine nel rispetto dei diritti fondamentali nonché la lotta alla criminalità transfrontaliera, la guardia di frontiera e costiera europea viene riformata e il suo mandato rafforzato.

La protezione delle frontiere esterne continua a essere una responsabilità condivisa tra l'Agenzia e le autorità dei singoli Stati Schengen preposte alla gestione delle frontiere. Gli Stati Schengen mantengono la responsabilità primaria della gestione delle loro frontiere esterne. Lo stesso vale per le decisioni sui rimpatri o gli ordini di carcerazione amministrativa, che rimangono di competenza esclusiva dei singoli Stati.

Inoltre, sulla base di una raccomandazione formulata nell'ambito dell'ultima valutazione Schengen, nella legge del 26 giugno 1998⁷ sull'asilo (LAsi) va inserito un obbligo esplicito per il richiedente l'asilo interessato da una decisione d'allontanamento di lasciare lo spazio Schengen.

1.2. Oggetto della consultazione

L'oggetto della consultazione è il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2019/1896 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624.

Di seguito sono illustrate le principali novità introdotte dal regolamento UE da recepire.

Costituzione di un corpo permanente

Tra il 2021 e il 2027 l'Agenzia costituisce un corpo permanente di 10 000 membri al massimo, che possono essere impiegati su richiesta, tra l'altro negli ambiti della protezione delle frontiere e dei rimpatri.

Il personale è suddiviso in quattro categorie che si distinguono per le loro competenze e per la durata d'impiego (cfr. art. 54–58 del regolamento UE):

- categoria 1 personale statutario (collaboratori a tempo pieno) dell'Agenzia;
- categoria 2 distacchi a lungo termine (per 2 anni);
- categoria 3 impieghi di breve durata (fino a 4 mesi);
- categoria 4 riserva di reazione rapida (riserva per gravi situazioni di pericolo).

L'Agenzia aumenta i propri effettivi di personale (cat. 1) per il 2021 a 1000 e fino al 2027 a 3000 persone. Gli Stati Schengen devono mettere a disposizione il personale operativo per le altre categorie (2–4). Al fine di garantire una partecipazione ineccepibile della Svizzera alle operazioni dell'Agenzia, a partire dal 2021 il nostro Paese parteciperà a tali operazioni secondo le disposizioni del regolamento UE riguardanti la messa a disposizione di personale delle categorie 2–4. Per la Svizzera tali disposizioni diventano vincolanti soltanto con il recepimento del regolamento UE.

Entro la fine del 2023 la Commissione europea valuta il numero complessivo del personale e la composizione del corpo permanente dal punto di vista della sua praticabilità (art. 59 del regolamento UE). Eventuali adeguamenti, che potrebbero emergere da questa valutazione, comporteranno una modifica del regolamento da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

Gestione europea integrata delle frontiere

⁷ RS 142.31

A complemento della gestione europea integrata delle frontiere viene introdotto un ciclo politico strategico pluriennale. Nell'ambito di questo ciclo sono fissate le priorità politiche e gli orientamenti strategici utili per affrontare le sfide legate alla gestione delle frontiere e ai rimpatri, al fine di elaborare la pianificazione necessaria. Quest'ultima confluisce poi nella gestione integrata delle frontiere di ciascuno Stato (cfr. art. 8 par. 6 del regolamento UE).

Nuovi compiti dell'Agenzia nell'ambito dei rimpatri

L'Agenzia può sostenere gli Stati Schengen non soltanto nel caso dei rimpatri accompagnati di persone interessate da una decisione d'allontanamento, ma anche nei rimpatri volontari e obbligatori. Inoltre, il sostegno riguarda tutte le fasi del rimpatrio e ora include anche l'identificazione dei cittadini interessati da una decisione d'allontanamento nonché l'acquisizione di documenti di viaggio (art. 48 par. 1 del regolamento UE). Inoltre è ipotizzabile l'invio di squadre per il rimpatrio in caso di sovraccarico in uno Stato Schengen.

Nell'ambito dei rimpatri il regolamento UE prevede inoltre la possibilità di impiegare all'estero personale delle categorie 2 e 3. In tal caso, per l'invio di personale a lungo o a breve termine gli Stati Schengen ricevono un sostegno finanziario da parte dell'Agenzia (cfr. art. 61 del regolamento UE).

Protezione dei dati e piattaforma per la gestione dei rimpatri

Per poter svolgere efficacemente i suoi compiti, l'Agenzia conta sulla cooperazione degli Stati Schengen nonché sulla fornitura dei dati rilevanti. Questi dati sono necessari per garantire le attività svolte dall'Agenzia (p. es. analisi dei rischi, pianificazione). Laddove si tratti di dati personali, si applicano il diritto dell'Unione (consid. n. 26 del regolamento UE) e il diritto nazionale in materia di protezione dei dati. Ai fini dello scambio di informazioni nell'ambito dei rimpatri tra l'Agenzia e gli Stati Schengen così come altri soggetti interessati (p. es. Parlamento europeo, organizzazioni internazionali), dall'entrata in vigore del nuovo regolamento UE l'Agenzia gestisce una piattaforma integrata per la gestione dei rimpatri (cfr. art. 48 par. 1 lett. d). La piattaforma consente di collegare i sistemi nazionali di gestione dei rimpatri degli Stati Schengen ai fini dello scambio di dati e informazioni. L'obiettivo è rendere disponibili le informazioni trasmesse dai sistemi nazionali di gestione dei rimpatri degli Stati Schengen, inclusi i dati personali, al fine di assicurare l'assistenza tecnica e operativa offerta dall'Agenzia. I dati personali e gli elenchi dei passeggeri vengono trasmessi all'Agenzia solo dopo l'adozione della decisione di avviare un'operazione di rimpatrio; essi sono cancellati non appena l'operazione è terminata (art. 49 par. 1 del regolamento UE).

Eurosur

Il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere Eurosur, attualmente disciplinato da un regolamento distinto⁸, è stato integrato nel regolamento UE al fine di ottimizzarne il funzionamento e ampliarne il campo di applicazione. In questo modo, tutti gli scambi di informazioni garantiti in seno alla guardia di frontiera e costiera europea avvengono tramite Eurosur. La rete di comunicazione prevista nel regolamento UE si basa sulla rete di comunicazione Eurosur e la sostituisce. L'aspetto nuovo è l'obbligo di fornire all'Agenzia determinati dati riguardanti le frontiere esterne aeree e verifiche di frontiera. Finora simili dati potevano già essere forniti su base volontaria ai fini di un quadro situazionale europeo.

Cooperazione con i Paesi terzi nell'ambito della gestione delle frontiere

Fino ad oggi gli accordi sullo status potevano essere conclusi solo con i Paesi terzi limitrofi. Ora la loro conclusione è possibile anche con altri Stati. Simili accordi disciplinano, tra l'altro, i poteri esecutivi di cui dispone il personale impiegato. Gli Stati associati non partecipano a questi accordi sullo status, ma possono concludere autonomamente simili accordi con Paesi

⁸ Regolamento (UE) 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur), GU L 259 del 6.11.2013, pag. 11.

terzi. Finora la Svizzera non ha mai concluso accordi di questo tipo. Tuttavia, con il recepimento del regolamento UE la Svizzera è, in linea di massima, tenuta a mettere il proprio personale operativo a disposizione del corpo permanente, affinché l'Agenzia possa adempiere al proprio mandato, che comprende anche impieghi in Paesi terzi.

Inoltre, sulla base di una raccomandazione formulata nell'ambito dell'ultima valutazione Schengen, nella LAsi va inserito un obbligo esplicito per il richiedente l'asilo interessato da una decisione d'allontanamento di lasciare lo spazio Schengen.

2. Riassunto dei risultati

2.1. Osservazioni preliminari

Il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione il 13 dicembre 2019; questa si è conclusa il 27 marzo 2020. Complessivamente sono pervenuti 36 pareri⁹. Sul progetto si sono espressi 23 Cantoni, quattro partiti (I Liberali Radicali [PLR], Partito ecologista svizzero [PES], Partito socialista svizzero [PSS], Unione democratica di centro [UDC]) e nove cerchie interessate (AsyLex, Centre Patronal, Fédération des Entreprises Romandes [FER], GastroSuisse, Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia [CDDGP], Unione sindacale svizzera [USS], Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati [OSAR], Solidarité sans Frontières [SOSF] e Associazione dei servizi cantonali di migrazione [ASM]). Nove partecipanti alla consultazione, tra cui tre Cantoni (GR, OW, SZ), il Tribunale amministrativo federale e cinque cerchie interessate (Flughafen Zürich AG, Konferenz der städtischen und kantonalen Integrationsbeauftragten, Unione svizzera degli imprenditori, Associazione dei Comuni Svizzeri, Associazione svizzera dei magistrati) hanno rinunciato a pronunciarsi.

I Cantoni AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, NW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZG e ZH accolgono con favore il recepimento del regolamento UE. Le ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per i Cantoni sono oggetto di diverse osservazioni (p. es. AG, BL, BS, GE, LU, NE, NW, SG, TI e VD).

Anche la CDDGP e l'ASM approvano il recepimento del regolamento UE. Tuttavia, esse esprimono riserve in merito alle ripercussioni finanziarie e sull'effettivo di personale per i Cantoni e chiedono che vengano condotte delle trattative con la Confederazione in merito all'indennizzo dei Cantoni per gli impieghi di breve durata e i distacchi a lungo termine nell'ambito dei rimpatri.

Il PLR e il PSS approvano il recepimento del regolamento UE. Il PLR concorda anche sulle corrispondenti proposte di attuazione nella legge federale del 16 dicembre 2005¹⁰ sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), ma fa notare che la maggiore partecipazione della Svizzera non deve gravare sul personale federale attuale. Il PSS si rammarica della stretta attuazione a livello legislativo dell'avamprogetto e chiede misure supplementari per proteggere le persone in difficoltà. Il PES e l'UDC respingono il recepimento del regolamento UE. Il PES critica in particolare l'ampliamento dei poteri esecutivi dell'Agenzia senza una corrispondente estensione della tutela dei diritti fondamentali e della protezione dei dati, la mancanza di un'autorità di controllo indipendente così come il rapporto tra le spese per la protezione delle frontiere e le spese per la concessione della protezione. Tra i motivi della sua reiezione, l'UDC cita in particolare l'obbligo di distaccare personale svizzero, l'incertezza relativa alle ripercussioni finanziarie e sull'effettivo di personale per la Svizzera, gli ampi poteri esecutivi dell'Agenzia nonché l'assenza del diritto di veto per la Svizzera.

⁹ L'avamprogetto, il rapporto esplicativo e i pareri sono disponibili su: <https://www.admin.ch> > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2019.

¹⁰ RS 142.20

La maggior parte delle cerchie interessate è favorevole al recepimento del regolamento UE (Centre Patronal, FER, GastroSuisse, USS, OSAR). L'OSAR e l'USS criticano la tutela dei diritti fondamentali e la protezione dei dati, i meccanismi di controllo e di denuncia nonché l'impiego delle risorse rispetto alla concessione della protezione. AsyLex riconosce il limitato margine di manovra della Svizzera negli sviluppi di Schengen, ma auspica una posizione più critica della Svizzera rispetto agli attuali sviluppi nell'UE (espansione della fortezza europea). SOSF respinge il recepimento del regolamento UE, in particolare a causa dell'ampliamento dei poteri esecutivi dell'Agenzia e dello spostamento delle frontiere esterne in Paesi terzi.

I partecipanti alla consultazione che hanno espresso il loro parere sulla modifica della LAsi la approvano (p. es. BS, SO, CDDGP, ASM, PLR, PSS e UDC).

2.2. Misure supplementari

Alcuni partecipanti alla consultazione (PSS; per analogia anche PES, OSAR e USS) chiedono misure supplementari per le persone bisognose di protezione. Tra queste figurano ad esempio l'accoglienza di contingenti di rifugiati, la semplificazione delle procedure per la concessione di visti umanitari, la maggiore responsabilità della Svizzera nel quadro delle procedure Dublino, il sostegno ai Paesi UE maggiormente interessati dalle richieste di asilo, la partecipazione della Svizzera al meccanismo di ripartizione dell'UE per le persone bisognose di protezione, la decriminalizzazione delle attività di solidarietà, il rilascio di un permesso immediato per l'esercizio di un'attività lucrativa alle persone cui è stata concessa protezione provvisoria, il rafforzamento del diritto al ricongiungimento familiare e la promozione della mobilità.

2.3. Protezione dei dati

Alcuni partecipanti alla consultazione esprimono preoccupazioni in merito alla protezione dei dati (p. es. AsyLex, PES, OSAR, USS e PSS). Il PSS chiede che la Svizzera dichiari esplicitamente applicabili le disposizioni dell'UE in materia di protezione dei dati (regolamento [UE] 2018/1725¹¹ e regolamento [UE] 2016/679¹²) almeno per le questioni relative a Schengen.

Per quanto riguarda i dati personali, il PES, l'OSAR e l'USS chiedono proporzionalità nella trasmissione di tali dati all'Agenzia, mentre AsyLex critica la loro trasmissione, in particolare in riferimento alle analisi dei rischi e alle valutazioni della vulnerabilità. Il PES, l'OSAR e l'USS chiedono che, in materia di scambio di dati con l'Agenzia, vengano introdotte soltanto le disposizioni approvate dall'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.

2.4. Diritti fondamentali e meccanismo di denuncia

Il PSS chiede di chiarire, nel quadro del messaggio del Consiglio federale, in che misura la Svizzera sostiene gli obiettivi del regolamento UE in materia di tutela dei diritti fondamentali e meccanismo di denuncia e in che modo questo viene attuato. Inoltre, chiede chiarimenti rispetto all'accesso al meccanismo di denuncia secondo l'articolo 111 del regolamento UE. L'OSAR chiede una regolamentazione istituzionale specifica e disposizioni procedurali chiare per l'attuazione delle norme di tutela dei diritti fondamentali sancite dal regolamento UE. L'USS

¹¹ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE, GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

¹² Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

e l'OSAR chiedono che la Svizzera si adoperi a favore di un controllo indipendente della conformità delle misure con i diritti fondamentali nonché a favore di un meccanismo di denuncia altrettanto indipendente (analogamente ad AsyLex).

2.5. Responsabilità di fronte al Parlamento

Il PSS chiede una responsabilità di fronte al Parlamento svizzero, analogamente a quanto statuito dal regolamento UE (cfr. art. 6 del regolamento UE). A questo riguardo occorre chiarire in che misura le informazioni non accessibili al pubblico possono essere trasmesse al Parlamento svizzero. Inoltre, il PSS propone di introdurre una disposizione che obblighi il Consiglio federale a riferire periodicamente al Parlamento in merito all'ampliamento della salvaguardia dei diritti umani da parte dell'Agenzia e all'impiego di materiale e personale proveniente dalla Svizzera alle frontiere esterne dell'UE.

2.6. Ambito dei rimpatri

AsyLex e l'OSAR chiedono un monitoraggio indipendente e completo per tutti i rimpatri. Il PSS chiede che la Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) possa esercitare pienamente le sue funzioni nell'ambito del monitoraggio dei rimpatri in caso di operazioni dell'Agenzia. Inoltre, occorre garantire il flusso di informazioni tra la CNPT, il responsabile dei diritti fondamentali dell'UE e il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT) del Consiglio d'Europa. Ancora, il CPT deve essere autorizzato a effettuare visite alle frontiere esterne dell'UE in Svizzera e ad accompagnare le operazioni di rimpatrio a cui partecipa la Svizzera (cfr. consid. n. 82 del regolamento UE). Il Parlamento svizzero deve essere regolarmente informato degli esiti di tali visite.

La CDDGP e il Canton ZH chiedono che le lacune del sistema eRetour siano colmate prima che le disposizioni proposte sullo scambio di dati (art. 109f cpv. 2 lett. d del disegno di modifica della LStrl) trovino applicazione.

2.7. Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

L'UDC considera problematiche sia la mancata determinazione del contributo svizzero in termini di personale e relativi profili dei requisiti sia l'assenza del diritto di veto per la Svizzera in caso di modifiche o inasprimento dei requisiti da parte dell'UE. Inoltre, l'UDC è preoccupata per il massiccio aumento dei pagamenti della Svizzera all'Agenzia (analogamente al Centre Patronal). In special modo, il partito critica il fatto che la Svizzera debba sostenere nuove spese vincolate, su cui in particolare l'Assemblea federale non ha alcun potere. La CDDGP chiede un chiarimento per quanto riguarda le ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale che il progetto ha per i Cantoni. Alcuni Cantoni fanno notare che anche a livello cantonale sussistono delle incertezze in merito a queste ripercussioni (p. es. SG, TI, VD così come NE e SH). A tal riguardo il Canton SG chiede un chiarimento delle questioni in sospeso. La CDDGP (per analogia anche NW) chiede spiegazioni sulla ripartizione dei compiti tra l'Amministrazione federale delle dogane (AFD), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) e la Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera. Diversi Cantoni (p. es. BL, BS, NE, VD; per analogia anche GE) sottolineano che gli oneri supplementari legati al progetto non possono essere soddisfatti con le attuali risorse di personale. Il Cantone AG si chiede cosa succede se non si trova personale volontario a livello federale. L'UDC sottolinea inoltre che le risorse di personale liberate dal programma di trasformazione DaziT dell'AFD devono essere utilizzate per garantire la sicurezza ai confini svizzeri e combattere la criminalità transfrontaliera. Queste risorse non devono essere utilizzate per gli obblighi nei confronti dell'Agenzia.

Per quanto riguarda l'indennità finanziaria da versare ai Cantoni, la CDDGP critica il fatto che la proposta per gli impieghi di breve durata e i distacchi a lungo termine nell'ambito dei rimpatri fatta nella procedura di consultazione è troppo bassa (p. es. anche per BS e LU); l'indennità deve essere negoziata congiuntamente con la Confederazione (p. es. anche per BS). L'ASM

e il Canton BS chiedono il rimborso completo delle spese sostenute dai Cantoni oltre alla compensazione dei costi per il personale. Infine, l'ASM solleva la questione di come debbano essere indennizzati gli esperti e gli specialisti cantonali.

2.8. Poteri esecutivi

L'UDC chiede di modificare il progetto in modo tale che i poteri esecutivi dell'Agenzia in Svizzera siano esclusi per legge o siano soggetti all'esplicita approvazione dell'Assemblea federale. Lo stesso vale per l'esercizio dei poteri esecutivi da parte del personale svizzero impiegato all'estero. A tal fine occorre prevedere almeno una consultazione preliminare vincolante della commissione parlamentare competente. Secondo il PES, l'ampliamento dei poteri esecutivi deve essere accompagnato da una maggiore responsabilità e affidabilità. Pur accogliendo con favore la prevista subordinazione dei membri delle squadre al sistema disciplinare del Paese di provenienza, l'USS teme che ciò non sia sufficiente a risolvere il problema della responsabilità, ovvero il fatto che il personale dell'Agenzia non sia soggetto alla giurisdizione della Corte di giustizia dell'Unione europea o al diritto nazionale.

2.9. Ulteriori osservazioni

Responsabilità per danni

Il PSS chiede di chiarire se anche la Svizzera è subordinata alla giurisdizione della Corte di giustizia dell'Unione europea in relazione alla responsabilità per i danni causati dai membri delle squadre in caso di risoluzione delle controversie (cfr. art. 84 del regolamento UE).

Pubblicazione nella RS

Il PSS chiede che i regolamenti dell'UE direttamente applicabili in Svizzera siano pubblicati nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

2.10. Modifica della legge sull'asilo

I partecipanti alla consultazione che hanno espresso il loro parere sulla modifica della LAsi la approvano (p. es. BS, SO, TG, UR, ZG, CDDGP, ASM, PLR, PSS e UDC). Il Canton SO afferma che l'integrazione relativa all'obbligo di lasciare lo spazio Schengen fa chiarezza sulle condizioni e sugli obblighi pertinenti. Il PSS accoglie con favore la riserva relativa ai trattati internazionali e auspica che ciò contribuisca a un'applicazione della LAsi rispettosa dei diritti umani. L'UDC accoglie con favore l'inclusione dell'obbligo di lasciare lo spazio Schengen nelle decisioni di allontanamento.

3. Questioni relative all'attuazione da parte dei Cantoni

La netta maggioranza dei Cantoni (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, LU, NE, NW, SG, SH, SO, TG, TI, UR, VD, VS, ZG e ZH) accoglie con favore il recepimento del regolamento UE. Le ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per i Cantoni sono state oggetto di diverse osservazioni nel quadro delle questioni relative all'attuazione da parte dei Cantoni (p. es. AG, BL, BS, GE, LU, NE, NW, SG, TI e VD; cfr. n. 2.7 del relativo messaggio). Per quanto riguarda l'indennità finanziaria da versare ai Cantoni, la CDDGP critica il fatto che la proposta per gli impieghi di breve durata e i distacchi a lungo termine nell'ambito dei rimpatri fatta nella procedura di consultazione è troppo bassa (p. es. anche per BS e LU); l'indennità deve essere negoziata congiuntamente con la Confederazione (p. es. anche per BS). L'ASM e il Canton BS chiedono il rimborso completo delle spese sostenute dai Cantoni oltre alla compensazione dei costi per il personale.

Inoltre, la CDDGP (per analogia anche NW) chiede spiegazioni sulla ripartizione dei compiti tra l'AFD, la SEM e la Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera. Diversi Cantoni (p. es. BL, BS, NE e VD; per analogia anche GE) sottolineano che gli oneri supplementari legati al progetto non possono essere soddisfatti con le attuali risorse di personale. Il Cantone AG si chiede cosa succede se non si trova personale volontario a livello federale.

Infine, la CDDGP e il Canton ZH chiedono che le lacune del sistema eRetour siano colmate prima che quest'ultimo venga applicato.

4. Elenco dei partecipanti

Kantone / Cantons / Cantoni

Kanton Aargau, Regierungsrat	AG
Kanton Appenzell Innerrhoden, Regierungsrat	AI
Kanton Appenzell Ausserrhoden, Regierungsrat	AR
Kanton Bern, Regierungsrat	BE
Kanton Basel-Landschaft, Regierungsrat	BL
Kanton Basel-Stadt, Regierungsrat	BS
Canton de Fribourg, Conseil d'État Kanton Freiburg, Staatsrat	FR
République et canton de Genève, Conseil d'État	GE
Kanton Glarus, Regierungsrat	GL
Kanton Graubünden, Regierungsrat	GR
Chancellerie d'Etat du Canton du Jura	JU
Kanton Luzern, Regierungsrat	LU
République et canton de Neuchâtel, Conseil d'État	NE
Kanton Nidwalden, Regierungsrat	NW
Kanton Obwalden, Regierungsrat	OW
Kanton St. Gallen, Regierungsrat	SG
Kanton Schaffhausen, Regierungsrat	SH
Kanton Solothurn, Regierungsrat	SO
Kanton Schwyz, Regierungsrat	SZ
Repubblica e Cantone Ticino, il Consiglio di Stato	TI
Kanton Thurgau, Regierungsrat	TG
Kanton Uri, Regierungsrat	UR
Canton de Vaud, Conseil d'État	VD
Canton du Valais, Conseil d'État Kanton Wallis, Staatsrat	VS
Kanton Zug, Regierungsrat	ZG
Kanton Zürich, Regierungsrat	ZH

Politische Parteien / Partis politiques / Partiti politici

FDP.Die Liberalen PLR.Les Libéraux-Radicaux PLR.I Liberali Radicali	FDP PLR PLR
Grüne Partei der Schweiz Parti écologiste suisse Partito ecologista svizzero	GPS PES PES
Schweizerische Volkspartei Union Démocratique du Centre Unione Democratica di Centro	SVP UDC UDC
Sozialdemokratische Partei der Schweiz Parti socialiste suisse Partito socialista svizzero	SPS PSS PSS

Bundesgerichte / Tribunaux fédéraux / Tribunali federali

Schweizerisches Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale	BVGer TAF TAF
---	----------------------------

Gesamtschweizerische Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete / Associations faitières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national / Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Schweizerischer Gemeindeverband Association des Communes Suisses Associazione dei Comuni Svizzeri	SGV ACS ACS
--	--------------------------

Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / Associations faitières de l'économie qui œuvrent au niveau national / Associazioni mantello nazionali dell'economia

Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori	SAV UPS USI
Schweizerischer Gewerkschaftsbund Union syndicale suisse Unione sindacale svizzera	SGB USS USS

Weitere interessierte Kreise / autres milieux concernés / Cerchie interessate

AsyLex	AsyL
---------------	-------------

Fédération des Entreprises Romandes	FER
Flughafen Zürich AG, Direktion	Flughafen Zürich
GastroSuisse	GastroSuisse
Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia	KKJPD CCDJP CDDGP
Konferenz der städtischen und kantonalen Integrationsbeauftragten	KID
Schweizerische Flüchtlingshilfe Organisation suisse d'aide aux réfugiés Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati	SFH OSAR OSAR
Solidarité sans frontières	SOSF
Vereinigung der Kantonalen Migrationsbehörden Association des services cantonaux de migration Associazione dei servizi cantonali di migrazione	VKM ASM ASM
Schweizerische Vereinigung der Richterinnen und Richter Association suisse des magistrats de l'ordre judiciaire Associazione svizzera dei magistrati	SVR ASM ASM